



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI

Sezione Tecnica-Sicurezza e Difesa portuale
Via Destra del Porto, 149-151 – Tel. 0541/50121 – Fax. 0541/54373
Email: cprimini@mit.gov.it – Sito internet: www.guardiacostiera.it/rimini

ORDINANZA n. 40 /2015

Il Capo del Circondario e Comandante del Porto di Rimini;

- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n° 656 del 28.05.2013 – del Comune di Rimini – Direzione Servizi educativi e di Protezione Sociale – inerente la Convenzione stipulata tra la stessa Amministrazione Comunale e le Associazioni denominate “Marinando” e “Guardia Costiera Ausiliaria” per la gestione del sollevatore adibito all'imbarco/sbarco di persone diversamente abili;
- VISTA** la nota assunta al protocollo 10148 in data 19.05.2015, con il quale L'Unione Italiana Vela Solidale, richiede a questa Autorità marittima l'emanazione di apposita ordinanza disciplinante l'individuazione del tratto di banchina destinata all'ormeggio temporaneo di unità adibite ad attività sociali;
- VISTO** il foglio prot. n° 06.03.27/2439 in data 06.01.2015, con il quale questa Autorità marittima ha espresso il proprio parere favorevole all'installazione dell'impianto di sollevamento di cui trattasi, subordinatamente alle prescrizioni di sicurezza in esso contenute;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 121/2002 in data 27/11/2002 – Regolamento degli accosti e degli ormeggi del porto di Rimini;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 120/2004 in data 07/12/2004 – Destinazione delle Banchine del Porto di Rimini;
- RITENUTO OPPORTUNO** aggiornare l'uso delle banchine e degli specchi acquei destinati all'ormeggio delle unità, onde assicurare le condizioni di sicurezza di ormeggio e navigabilità nel porto canale di Rimini;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62, e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 62 e 65 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

ARTICOLO UNICO

L'articolo 6 - lettera A) Riva Sinistra - Zona 6) del Regolamento degli accosti e degli ormeggi di cui all'Ordinanza n° 121/2002 in premessa citata, è così integrato:

ZONA 6 – metri 50 banchina interna (lato sinistro) dello scalo di alaggio a partire dall'ormeggio del traghetto:

- 1) Unità da diporto e da pesca di piccolo tonnello in transito, affiancate in banchina in unica fila.
- 2) Il tratto di metri 10(dieci) di banchina compreso tra la 3^a e la 4^a bitta in ferro a partire dalla biglietteria del traghetto, è destinato prevalentemente all'attracco temporaneo di unità adibite ad attività sociali, per l'imbarco/sbarco passeggeri diversamente abili, con tempo e mare assicurati favorevoli. Ultimate le operazioni d'imbarco e/o sbarco dei passeggeri, tali unità dovranno lasciare libero il tratto di banchina in questione ed ormeggiare in altro sito. Eventuali soste di predette unità dovranno essere preventivamente comunicate a questa Autorità marittima, per il rilascio del provvedimento autorizzativo. Il suddetto tratto di banchina rimarrà a disposizione dell'Autorità marittima per eventuali esigenze da valutarsi di volta in volta.

Rimini, 26.05.2015

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Domenico SANTISI